

Codice Etico di Gruppo

Maggio 2009

Codice etico e comportamentale

INDICE

Premessa

Il nostro “Codice Etico”

Rilevanza del Codice Etico

La nostra storia

La nostra Missione

Capo I - Principi Generali

Art. 1 Natura del Codice

Art. 2 Contenuto e finalità

Art. 3 Destinatari

Art. 4 Obbligatorietà

Art. 5 Entrata in vigore

Art. 6 Pubblicità del codice

Art. 7 Aggiornamenti

Capo II – Principi di etica d’impresa

Art. 8 Correttezza

Art. 9 Onestà negli affari

Art. 10 Informazione trasparente e completa

Art. 11 Concorrenza leale

Art. 12 Imparzialità

Art. 13 Riservatezza e tutela della privacy

Art. 14 Diligenza e accuratezza

Art. 15 Equità ed uguaglianza

Art. 16 Principio gerarchico

Art. 17 Professionalità

Art. 18 Tutela dell’ambiente

Capo III – Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

Art. 20 Organo amministrativo e delegati

Art. 21 Collegio Sindacale

Art. 22 Revisore contabile

Art. 23 Organismo di Vigilanza

Art. 24 Selezione ed assunzione del Personale

Art. 25 Gestione dei rapporti di lavoro

Art. 26 Uso del patrimonio aziendale

Art. 27 Divieto di accettazione doni e/o altre attività

Art. 28 Percorsi di carriera

Art. 29 Assenza di discriminazioni

Art. 30 Personale straniero

Art. 31 Sicurezza sul lavoro

Capo IV – Rapporti con la Pubblica

Amministrazione (P.A.)

Art. 32 Principi informativi

Art. 33 Gare ed appalti pubblici

Art. 34 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Art. 35 Finanziamenti pubblici

Art. 36 Rapporti con l’Autorità giudiziaria

Capo V – Informazioni aziendali e relazioni esterne

Art. 37 Informazioni aziendali - market abuse

Art. 38 Gestione di documenti e sistemi informatici.

Art. 39 Rapporti con la clientela

Art. 40 Rapporti con fornitori, consulenti ed *outsourcers*

Art. 41 *Partner* commerciali e *Competitors*

Art. 42 Organizzazioni sindacali

Capo VI – Gestione Contabile e finanziaria

Art. 43 Gestione dei flussi finanziari

Art. 44 Registros contabili

Art. 45 Operazioni sul capitale

Art. 46 Comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

Art.47 Votazioni in assemblea

Art.48 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

Capo VII – Norma finale

Art. 49 Rinvio

Premessa

Il nostro "Codice Etico"

Il Codice Etico del Gruppo Meridiana evidenzia l'insieme dei valori, dei principi, dei comportamenti di riferimento, dei diritti e dei doveri più importanti rispetto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nelle Società del Gruppo Meridiana o con le Società del Gruppo Meridiana.

L'adozione del presente Codice è espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare, al meglio, le necessità e le aspettative dei nostri clienti e dei nostri interlocutori, attraverso:

- il rafforzamento dei nostri migliori valori imprenditoriali
- la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne
- la protezione dei nostri valori e la diffusione dei nostri principi
- l'interdizione di quei comportamenti in contrasto, non solo con i dettami normativi eventualmente rilevanti, ma anche con i valori e i principi che il Gruppo Meridiana intende promuovere
- la condivisione di un'Identità di Gruppo che si riconosca in questi valori e in questi principi

L'intento è quello di garantire che tale Identità di Gruppo sia riconoscibile, comprensibile, inequivocabile.

Il presente Codice è destinato ad essere uno strumento in continuo divenire, anche grazie al contributo che verrà da parte di coloro cui è destinato.

Rilevanza del Codice Etico

I principi contenuti nel presente Codice rientrano negli obblighi generali di diligenza e buona fede e come tali sono vincolo per gli Amministratori e per tutti i soggetti che, nella qualità di dipendenti ovvero di terzi, quale che sia il rapporto operano, anche se temporaneamente o saltuariamente, con le Società del Gruppo Meridiana. Tutte le società del Gruppo Meridiana

promuoveranno e supporteranno la diffusione dei contenuti del presente Codice:

- all'interno, attraverso azioni di condivisione e comunicazione, affinché diventi un riferimento primario per le nostre attuali risorse ed imprescindibile elemento formativo per quelle future;
- all'esterno, affinché anche tutti coloro che intrattengano rapporti con l'azienda possano conoscerne e comprenderne le finalità.

Il presente Codice Etico, per le parti di rilevanza, costituisce anche parte integrante del 'Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

Il Codice Etico costituisce un riferimento costante per Meridiana e per tutte le società del Gruppo, nelle quali verrà emanato ed applicato in modo conforme.

La nostra storia

Le radici del Gruppo Meridiana si chiamano "Alisarda", una "creatura" di S.A. Aga Khan. Un'azienda che, dal 1963, ha giocato un ruolo determinante nello sviluppo dei trasporti e del turismo.

Da Alisarda a Meridiana, alla nascita di Geasar con le sue controllate Eccelsa e Cortesa, alla partecipazione e controllo di Eurofly, alla creazione di Wokita e Same Italy. Molte sono state le sfide ed altrettanti sono stati i traguardi raggiunti attraverso il primato nell'innovazione tecnologica del trasporto aereo e della manutenzione, nella elevata qualità del servizio, nell'invenzione dello sviluppo turistico integrato in Sardegna, nella valorizzazione delle realtà regionali, nella scoperta e nella promozione degli aeroporti "minori", nelle strategie di gestione aeroportuale, nello sviluppo della General Aviation. Questi traguardi sono frutto di idee, di intuizioni, ma soprattutto delle capacità professionali, dello spirito costruttivo, della perseveranza e della passione della "Gente" del Gruppo Meridiana che ha saputo cogliere le opportunità così come ha saputo superare le

difficoltà, con saggezza, determinazione e, quando necessario con umiltà.

La nostra Missione

Il Gruppo Meridiana intende :

Attestare e sviluppare il proprio ruolo primario nel sistema del trasporto e del turismo in Italia, in Europa e nel resto del mondo, attraverso l'attività svolta dalle società del Gruppo. Difendere gli interessi degli Azionisti attraverso un'azione continua di creazione e di salvaguardia del Valore aziendale.

Distinguersi per la qualità del proprio Servizio in termini di accoglienza, eleganza, cortesia e sicurezza. Affermare la centralità del Cliente e ricercare la sua soddisfazione.

Capo I - Principi generali

Art. 1 Natura del Codice

Il Codice etico e comportamentale (di seguito: "Codice") è un documento ufficiale del Gruppo Meridiana, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna Società del Gruppo, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui lo stesso Gruppo si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale e con ciascuna Società del Gruppo.

Art. 2 Contenuto e finalità

Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui il Gruppo intende far costante riferimento nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari del presente Codice:

- a) gli organi sociali (organo amministrativo, organi delegati, collegio sindacale);
- b) il Personale (i dirigenti, i dipendenti, gli agenti con rappresentanza, i lavoratori parasubordinati, ed i collaboratori con rappresentanza esterna) delle Società del Gruppo;
- c) i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, i partner commerciali

e chiunque svolga attività per le Società del Gruppo senza rappresentanza.

Art. 4 Obbligatorietà

1. I destinatari del Codice, di cui all'art. 3, sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.
2. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali le Società del Gruppo s'impegnano a diffondere ogni connessa informativa.
3. I soggetti indicati sub a), b), dell'art. 3 che violino le disposizioni del Codice sono passibili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle singole Società del Gruppo ai sensi del D.lgs n. 231/01.
4. Per i soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 3 la violazione può costituire giusta causa di recesso o di risoluzione del contratto. Per i soggetti cui alla lett. c), ciascuna Società del Gruppo valuterà, in considerazione della tipologia del rapporto, l'opportunità di inserire nei relativi contratti le suddette clausole.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il Codice entra in vigore per ciascuna Società alla data della sua approvazione da parte dell'Organo amministrativo di ciascuna Società del Gruppo, data riportata nelle copie da diffondere.

Art. 6 Pubblicità del Codice

1. Il Codice è condiviso all'interno dell'Azienda mediante consegna di copia ai soggetti di cui all'art. 3.
2. Una copia del Codice viene affissa nella bacheca aziendale e pubblicata su intranet con sito dedicato.
3. La Direzione del personale di ciascuna Società del Gruppo svolge nei confronti dei dipendenti un idoneo programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche inerenti il Codice etico.

Art. 7 Aggiornamenti

1. L'organo amministrativo di Meridiana ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice dandone immediata comunicazione ed

informativa ai soggetti tenuti all'applicazione dello stesso.

2. Ciascuna Società del Gruppo può proporre, attraverso il proprio organo amministrativo, modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del presente Codice, dandone comunicazione all'organo amministrativo della Capogruppo.

Capo II – Principi di etica d'impresa

Art. 8 Correttezza

1. Le Società del Gruppo vigilano affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine del Gruppo e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela ed, in genere, con i terzi.

Art. 9 Onestà negli affari

1. Il personale delle Società del Gruppo deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti della Società e nei rapporti di Gruppo, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi, ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio, proprio o di terzi.

2. In nessun caso l'interesse o il vantaggio di ciascuna Società del Gruppo possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Art. 10 Informazione trasparente e completa

1. Le Società del Gruppo, rispettose del principio di trasparenza, si impegnano a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.

Art. 11 Concorrenza leale

1. Nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, in materia di antitrust, nonché delle linee guida e direttive del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, le Società del Gruppo non assumono comportamenti, né sottoscrivono accordi con altre Società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità del mercato di riferimento.

2. Le Società del Gruppo tutelano i propri diritti relativi alla proprietà intellettuale (brevetti, denominazioni commerciali, marchi, diritti d'autore e segreti commerciali).

3. Allo stesso modo non violano i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fanno un uso non autorizzato.

12 Imparzialità

1. Ciascuna Società del Gruppo s'impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell'espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti infrasocietari e con i suoi interlocutori.

13 Riservatezza e tutela della privacy

1. Le Società del Gruppo prestano particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/2003.

2. Ciascun collaboratore è tenuto a conformarsi al documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali adottato dalle Società del Gruppo.

3. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:

- rivelare informazioni aziendali ad altri, inclusi altri dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro, e qualora non siano dipendenti abbiano accettato di tenerle riservate;
- usare informazioni aziendali per alcuno scopo diverso da quello al quale sono destinate;
- fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- distruggere impropriamente informazioni aziendali.

4. Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà di ciascuna Società del Gruppo e devono essere restituiti all'azienda su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro.

5. La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 14 Diligenza ed accuratezza

1. Le Società del Gruppo curano che il personale adempia le proprie mansioni con la diligenza ed accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili

ed, in generale, degli standard qualitativi aziendali.

Art. 15 Equità ed uguaglianza

1. Ciascuna Società del Gruppo è intenta a sviluppare lo spirito aziendale di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni.

Art. 16 Principio gerarchico

1. Le Società del Gruppo si conformano al principio secondo cui ciascuno, sulla base del proprio livello di collocazione nell'organigramma della Società, è valutato con criteri prevalentemente meritocratici ed è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni.

2. Il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale, anche a livello di funzione, esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sull'attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati.

Art. 17 Professionalità

1. I soggetti operanti all'interno delle Società del Gruppo, ovvero quelli ai quali le Società del Gruppo affidano l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.

2. Con particolare riferimento al proprio personale le Società del Gruppo curano con costanza la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale.

Art. 18 Tutela dell'ambiente

1. Ciascuna Società del Gruppo contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione nelle tematiche della tutela dell'ambiente e gestisce le attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigenti.

2. La Società asseconda le aspettative dei propri clienti relativamente alle questioni ambientali, assumendo ogni idoneo strumento di tutela e cautela e condanna qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell'ecosistema.

Capo III – Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

1. Ciascuna Società del Gruppo vigila affinché i Soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali perseguendo interessi propri o di terzi,

estranei e contrari all'oggetto sociale, ovvero adottando comportamenti parziali od operando in modo antitetico e confliggente con il Gruppo.

2. Ciascuna Società del Gruppo coinvolge tutti i Soci nell'adozione delle decisioni sociali di competenza, tenendo in considerazione e garantendo anche gli interessi della minoranza.

3. Ogni Società del Gruppo garantisce ai Soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

Art. 20 Organo amministrativo e delegati

1. L'organo amministrativo svolge le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti di Società del Gruppo, dei Soci, dei Creditori sociali e dei Terzi.

2. Gli Amministratori non devono impedire od ostacolare l'esercizio delle attività di controllo da parte dei preposti.

3. Gli amministratori sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

4. A tal riguardo, pertanto, gli amministratori devono rispettare gli obblighi di legge. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello di Società del Gruppo, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

5. L'organo Amministrativo assume l'impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi, nonché le prescrizioni comportamentali di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo assunto dalla Società del Gruppo.

Art. 21 Collegio Sindacale

1. I membri del Collegio Sindacale in carica formalmente nominati, adempiono le proprie funzioni con imparzialità, autonomia ed indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo.

2. Il Collegio cura altresì l'informativa ed il dialogo tra i vari organi sociali interni ed esterni.

3. È assicurato al Collegio sindacale libero e completo accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 22 Revisore contabile

1. Ogni Società del Gruppo si avvale di una Società di revisione contabile, iscritta nell'apposito registro, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza contabile sancite dal codice civile.

2. È assicurato al revisore libero e completo accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 23 Organismo di Vigilanza

1. Ciascuna Società del Gruppo adeguandosi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modificazioni/integrazioni ha istituito, o istituirà, l'Organismo di Vigilanza al quale è riconosciuta, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, ampia autonomia.

2. È assicurato all'Organismo di Vigilanza libero e completo accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 24 Selezione ed Assunzione del personale

1. In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le Società del Gruppo si impegnano a rispettare i diritti umani fondamentali.

2. Le Società del Gruppo offrono a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

3. Ciascuna Società del Gruppo, pertanto, cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed i Contratti di lavoro vigenti.

4. Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze aziendali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenenti alle categorie protette. Pertanto, ai dipendenti delle Società del Gruppo viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere

l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.

5. L'assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra la Società ed il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.

6. Qualora l'assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una Società concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.

Art. 25 Gestione dei rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro che ogni Società instaura sono informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso il Gruppo Meridiana contrasta ogni forma di favoritismo, o di discriminazione.

2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su una attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest'ultimo e adottando modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.

3. Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari, il personale presta la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai soggetti "apicali" assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate.

4. Il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti della Società non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Art. 26 Uso del patrimonio aziendale

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà della Società sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

2. Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie ed i piani imprenditoriali, gli elenchi dei

clienti, i dati relativi al personale, i programmi di marketing e di vendita, organigrammi, politiche dei prezzi dei prodotti, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all'attività, ai clienti e dipendenti della Società.

Art. 27 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità

1. Il personale di Società del Gruppo non è autorizzato ad accettare da terzi, per sé o per altri, alcuna forma di dono o compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare lo svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 28 Percorsi di carriera

1. Ciascuna Società del Gruppo favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone la meritevolezza e le *performances* a cura dei soggetti che hanno effettivamente lavorato con l'interessato, nonché le competenze e le capacità, l'esperienza maturata e l'anzianità.

Art. 29 Assenza di discriminazioni

1. Ogni Società del Gruppo vigila affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni o attività di *mobbing* operata nei confronti di un soggetto in relazione all'età, al sesso, alle origini etniche, alle sue convinzioni politiche e religiose, al suo stato di salute, alle preferenze sessuali o altro status protetto dalla legge, e promuove l'organizzazione di incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza ed al rispetto reciproco.

2. Il Gruppo Meridiana sanziona inoltre ogni manifestazione, compreso l'uso di termini o gesti, che sia molesta, offensiva o intimidatoria.

3. Il personale che dovesse venire a conoscenza di tali situazioni deve segnalarle al responsabile della Direzione del personale.

Art. 30 Personale straniero

1. Le Società del Gruppo si impegnano, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 31 Sicurezza sul lavoro

1. Il Gruppo Meridiana è scrupoloso nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Ciascuna Società effettua un monitoraggio costante dei propri impianti per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.

3. Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

4. Ove il personale riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ed il Responsabile della direzione del personale.

5. Ogni dipendente delle Società del Gruppo non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

6. Tutti coloro che lavorano per il Gruppo Meridiana sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Capo IV – Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)

Art. 32 Principi informativi

1. E' vietato dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, quali ad esempio servizi, prestazioni o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o di loro parenti o conviventi, sia italiani che stranieri, per indurre al compimento di qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

2. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con concessionari di un pubblico servizio, è vietato farsi rappresentare da terzi quando si possano creare conflitti d'interesse.

Art. 33 Gare ed appalti pubblici

1. In occasione della partecipazione a gare indette dalla P.A. per la fornitura di beni e/o servizi, ciascuna Società del Gruppo mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.

2. Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto delle Società del Gruppo nella gestione e nei rapporti con la P.A., volti ad indurre quest'ultima ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Art. 34 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

1. Nell'ambito dei suoi rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, le Società del Gruppo assicurano la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuti e/o richiesti, una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali.

Art. 35 Finanziamenti pubblici

1. Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti agevolati, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 36 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Ogni Società del Gruppo collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

2. E' fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società.

3. E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

4. E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Capo V – Informazioni aziendali e relazioni esterne

Art. 37 Informazioni aziendali - market abuse

1. Tutti i dipendenti sono rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di c.d."Market Abuse".

2. Per Insider si intende chi in ragione dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio ha accesso a informazioni privilegiate riguardanti la società.

3. Tra le informazioni privilegiate vi sono quelle cosiddette "price sensitive" quali le informazioni, non di pubblico dominio che, se rese pubbliche, possono influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo quotate. In proposito, ci si richiama al rispetto delle disposizioni organizzative adottate dalle Società del Gruppo quotate, anche ai sensi di legge.

4. Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

5. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

6. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

7. E' vietato a chiunque sia in possesso di un'informazione privilegiata, in virtù della posizione rivestita o dell'attività lavorativa/professionale svolta:

- acquistare, vendere, compiere altre operazioni direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi su titoli della Società, utilizzando le informazioni medesime;

- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre altri a compiere le operazioni sopra menzionate.

8. Il Gruppo Meridiana, al fine della tutela delle informazioni della Società del Gruppo quotata, evidenzia il divieto normativo vigente di comunicare od usare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi in genere, in particolare, compiendo direttamente o indirettamente operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società quotata, ovvero consigliando altri di compierle.

9. E' vietato a chiunque diffondere notizie false inerenti la Società del Gruppo quotata o porre in essere operazioni simulate o altri artifici price sensitive.

10. Chiunque operi per la Società del Gruppo quotata deve conformare il proprio comportamento ai codici adottati per disciplinare le operazioni sugli strumenti finanziari compiute dalle persone rilevanti ed al Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate e le procedure connesse, adottate per disciplinare le operazioni sugli strumenti finanziari compiute dalle persone rilevanti

11. La comunicazione all'esterno di informazioni "price sensitive" avviene, secondo le procedure adottate dalla Società del Gruppo quotata esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati ed in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni e con l'osservanza dei principi della veridicità, parità e contestualità informativa.

Art. 38 Gestione di documenti e sistemi informatici.

1. E' vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E' altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.

2. Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

3. E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

4. E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole

chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

5. E' vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della Società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico, o telematico, altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.

6. E' vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici, o telematici. E' altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E', inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.

7. E' vietata la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici, e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 39 Rapporti con la clientela

1. Obiettivo aziendale preminente è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi/prodotti, sensibilizzandosi alle esigenze della clientela, anche potenziale, e fornendo ad essa informazioni veritiere, accurate, complete e corrette.

2. Tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della *privacy*, al fine di creare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca.

3. Ciascuna Società del Gruppo persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e pretende che i propri clienti siano trattati, sempre, in modo corretto ed onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con la clientela sia improntato ad onestà e correttezza professionale.

4. Inoltre, ciascuna Società del Gruppo si impegna a garantire che le sue attività di affari vengano svolte in modo tale da non violare, in alcuna circostanza, le leggi internazionali di embargo e controllo delle esportazioni vigenti nei Paesi nei

quali Società del Gruppo opera o potrebbe operare.

Art. 40 Rapporti con fornitori, Consulenti e Outsourcers

1. La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti; dell'offerta; della convenienza economica; dell'idoneità tecnica e professionale; della competenza ed affidabilità.

2. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del *budget disponibile*.

3. In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, ciascuna Società del Gruppo intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

4. Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, la Società richiede che sia verificata la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.

5. I rapporti con i consulenti esterni, collaboratori ed eventuali *outsourcers* si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai commi precedenti.

6. A tutela dell'immagine delle Società e del Gruppo, ed a salvaguardia delle risorse, è fatto divieto di intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.

7. Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente deve essere rispettata la normativa vigente.

Art. 41 Partner commerciali e Competitors

1. Ciascuna Società del Gruppo impronta i rapporti con i propri *partner* commerciali e le imprese concorrenti alla puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, contrastando ogni forma di accordo o comportamento potenzialmente illecito o collusivo.

2. La raccolta di informazioni sulla concorrenza deve rispettare la normativa sulla privacy ed

escludere ogni forma di pressione su dipendenti o ex dipendenti, su clienti o su fornitori di concorrenti.

3. Ogni operatore delle Società del Gruppo deve astenersi dal fornire alla concorrenza informazioni concernenti la politica dei prezzi dei prodotti, il mercato d'interesse societario, i servizi in corso di sviluppo, i piani di vendita e di marketing, i costi chiave, quali: i costi di ricerca e sviluppo o del lavoro, ed in generale ogni tipo di informazione che possa ridurre o pregiudicare i vantaggi competitivi dell'azienda.

Art. 42 Organizzazioni sindacali

1. Ogni Società del Gruppo mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali, anche aziendali, per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali riguardanti l'Azienda o il Gruppo.

Capo VI – Gestione contabile e finanziaria

Art. 43 Gestione dei flussi finanziari

1. E' fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

2. A tal fine, le Società del Gruppo ed i tutti i dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali, in qualsiasi forma o modo.

3. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti di affari.

4. E' vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

5. Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili alle Società del Gruppo ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché si provveda alle opportune denunce.

Art. 44 RegISTRAZIONI contabili

1. Ciascuna Società del Gruppo fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

2. Ciascuna Società del Gruppo previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati in conti personali, o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

3. Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

4. Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine, vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

5. E' fatto espresso divieto, in particolare, ad amministratori, direttori generali, sindaci e revisori di rappresentare, nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari, ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

6. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno della Società, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.

7. E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, o attribuite ad organi di controllo anche extra sociali.

Art. 45 Operazioni sul capitale

1. E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

2. E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

3. E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

4. E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio in caso di trasformazione.

5. E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

Art. 46 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

1. E' doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

2. In particolare, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Art. 47 Votazioni in assemblea

1. E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee delle Società del Gruppo.

Art. 48 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

1. Ciascuna Società del Gruppo può concedere contributi, sponsorizzazioni ed omaggi a privati ed enti pubblici e non profit, che siano regolarmente costituiti, specie se finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale.

Capo VII – Norma finale

Art. 49 Rinvio

1. Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da ciascuna Società del Gruppo *ex* D.lgs n. 231/01.